

**Allegato parte integrante**  
Schema di Intesa

**SCHEMA DI INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
E IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI LIVELLO  
PROVINCIALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA C)  
DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2006**

**OGGETTO: Riparto del Fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per gli anni 2011 (integrazione), 2012 - 2013 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni.**

Il giorno \_\_\_\_\_ 2011, nella sala \_\_\_\_\_ nella sede della Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante, n. 15,

tra

la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dall'Assessore Ugo Rossi

e

il Consiglio delle autonomie locali rappresentato dal Presidente dott. Marino Simoni

**PREMESSO CHE**

L'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede al primo capoverso che in sede di prima applicazione della legge medesima sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle materie elencate nelle lettere dalla a) alla j) dello stesso comma;

in particolare alla lettera c) del summenzionato articolo 8, comma 4 si dispone siano trasferite con le modalità appena richiamate le funzioni amministrative in materia di edilizia pubblica e sovvenzionata;

l'articolo 9 comma 2 della citata legge, stabilisce che nell'ambito delle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tra cui alla lettera c) la definizione degli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche.

La legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina gli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica. Con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e s.m.i., viene emanato il Regolamento attuativo della legge medesima.

L'articolo 8 della suddetta legge istituisce, per l'attuazione della politica provinciale della casa, il Fondo provinciale casa; in particolare il comma 3 stabilisce che il Fondo provinciale casa viene ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati, tenuto conto delle domande, nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale. Lo stesso articolo prevede che il riparto delle somme agli Enti locali viene definita tramite intesa in seno alla Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali.

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2012 vengono determinate tenendo conto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti, della previsione del numero di domande che verranno presentate entro la fine del corrente anno e delle concessioni effettuate nel corso del 2011 che si riflettono sull'esercizio successivo.

Per l'anno 2013 si ritiene di ripartire lo stesso importo complessivo previsto per lo stanziamento 2012, con le medesime modalità di assegnazione a favore delle Comunità. La somma riferita all'esercizio finanziario 2013 viene ripartita a livello presuntivo e potrà essere soggetta a rideterminazione in relazione alle effettive necessità manifestatesi.

Tutto ciò premesso le parti sottoscrivono la seguente

### INTESA

1. Viene integrato lo stanziamento a favore della Comunità della Vallagarina, per l'importo di € 124.000,00 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica per l'anno 2011, tenuto conto che la somma complessivamente assegnata risulta di molto inferiore a quanto necessario per coprire i fabbisogni. In particolare, tenuto conto dei rinnovi automatici, alla Comunità non residuano risorse per coprire le richieste del 2009 e 2010. Pertanto risulta necessario assegnare nuove risorse al fine di coprire almeno una parte delle richieste.

2. Vengono trasferite alle Comunità di Valle le seguenti somme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica:

a) per l'anno 2012:

- Comunità territoriale della Val di Fiemme	€190.000,00
- Comunità del Primiero	€12.000,00
- Comunità Valsugana e Tesino	€173.000,00
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€980.000,00
- Comunità Valle di Non	€360.000,00
- Comunità della Valle di Sole	€133.000,00
- Comunità delle Giudicarie	€420.000,00
- Comunità Alto Garda e Ledro	€1.240.000,00
- Comunità della Vallagarina	€1.750.000,00
- Comun general del Fascia	€40.000,00
- Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri	€10.000,00

b) per l'anno 2013:

- Comunità territoriale della Val di Fiemme	€190.000,00
- Comunità del Primiero	€12.000,00
- Comunità Valsugana e Tesino	€173.000,00
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€980.000,00
- Comunità Valle di Non	€360.000,00
- Comunità della Valle di Sole	€133.000,00
- Comunità delle Giudicarie	€420.000,00
- Comunità Alto Garda e Ledro	€1.240.000,00
- Comunità della Vallagarina	€1.750.000,00
- Comun general del Fascia	€40.000,00
- Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri	€10.000,00

3. Con decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 31 marzo 2011 le funzioni in materia di edilizia abitativa pubblica, già in delega al Comune di Rovereto, sono trasferite alla Comunità della Vallagarina. Tale trasferimento assumerà piena efficacia dal 1° gennaio 2012, data entro la quale dovrà essere sottoscritta la convenzione tra la Comunità e il Comune prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Pertanto le somme trasferite alla Comunità della Vallagarina, per complessivi € 1.750.000,00 nel 2012 e nel 2013, si riferiscono al territorio amministrativo del Comune di Rovereto per €820.000,00 e al restante territorio della Vallagarina per complessivi €930.000,00.

4. Le somme attribuite alle Comunità di Valle, di cui ai punti precedenti, costituiscono una quota del fondo per il finanziamento della spesa corrente delle Comunità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009.

5. Nell'esercizio delle funzioni in materia di edilizia abitativa pubblica, riferita alla concessione del contributo integrativo sul libero mercato di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i., fino a quando non sarà diversamente disposto da parte della Giunta provinciale con la definizione di nuovi livelli essenziali delle prestazioni, le Comunità di Valle sono tenute a soddisfare l'accoglimento di almeno il 70% delle domande ammissibili ad agevolazione compatibilmente con le risorse trasferite.

6. Le Comunità di Valle, nell'esercizio delle funzioni di edilizia abitativa pubblica, sono tenute all'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e s.m.i.

7. Viene assegnato al Comune di Trento, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di edilizia abitativa pubblica nel territorio della Val d'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme) la somma di € 3.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 e di €3.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2013.

8. Tenuto conto che le funzioni in materia di edilizia abitativa pubblica sono in fase di trasferimento alle Comunità di Valle incluse nel territorio del Comprensorio della Valle dell'Adige, viene destinata a tale area la somma di € 745.000,00 per all'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2012 e di €745.000,00 per all'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2013. Detta somma verrà successivamente assegnata, con atto del Dirigente della struttura competente, alla Comunità di Valle che, in via transitoria, farà da capofila per l'intero territorio.

9. Le somme di cui ai punti 2, 3, 4, 7 e 8 sono destinate in via generale e senza vincolo, alla copertura dei costi che gli Enti locali sono tenuti a sostenere per la concessione del contributo integrativo per gli alloggi locati sul libero mercato, nonché per la copertura di ogni altro costo secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.

10. Gli stanziamenti e le ripartizioni delle somme riferite all'esercizio finanziario 2013, di cui ai punti 2, 3, 4, 7 e 8 hanno valore indicativo e potranno essere soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione sulla base alle effettive esigenze finanziarie che emergeranno nel corso del 2012, fatta salva comunque la garanzia degli impegni finanziari che gli Enti locali assumeranno nel 2012, che si rifletteranno anche nell'esercizio 2013.